

La nostra offerta di previdenza professionale

Gestione semplice

Grazie alla nostra gestione il titolare dell'azienda riduce al minimo le incombenze di natura amministrativa, riservandosi di adempiere alla cura delle relazioni con le autorità di vigilanza, gli esperti ecc.

Partenariato

Datori di lavoro e dipendenti (inclusi i partner sociali) sono rappresentati pariteticamente nel Consiglio di Fondazione. A livello aziendale non occorre perciò istituire un organo paritetico. Gli interessi dei datori di lavoro e dei suoi dipendenti sono comunque assicurati nel migliore dei modi.

Conveniente

La gestione associata di molti assicurati è razionale e permette di ridurre i costi. Ciò permette di offrire un sistema contributivo estremamente conveniente, e di pagare retroattivamente i contributi alla fine del trimestre.

Equo fabbisogno

La nostra offerta è concepita per adempiere le necessità concrete. Per tale ragione, le prestazioni nella previdenza LPP sono garantite sia nei casi d'infortunio come anche nei casi di malattia.

Sicurezza

In base a dei Asset-Manager scelti accuratamente, è garantita una massima sicurezza degli averi di vecchiaia a noi affidati.

Globale

Per i dipendenti come anche per gli indipendenti (anche coloro senza personale!) può essere trovata un'adeguata soluzione di previdenza LPP. Grazie al nuovo piano di previdenza LPP Plus, i quadri del settore edile possono applicare tutte le disposizioni previste dal CCNL.

Esclusivamente

La nostra Cassa pensioni è a disposizione unicamente per i dipendenti e per gli indipendenti affiliati alla SSIC.

Assicurazione di base (regime obbligatorio LPP)

A. Persone assicurate

Devono essere assicurati obbligatoriamente tutti i dipendenti soggetti all'AVS con un salario annuo superiore a CHF 20'880.-. Le disposizioni rilevanti ai fini del CCNL per i quadri del settore edile non trovano applicazione.

Assicurati a titolo facoltativo sono i lavoratori indipendenti (alle stesse condizioni riservate ai dipendenti).

B. Prestazioni previdenziali

Durante la vecchiaia

Rendita di vecchiaia

L'ammontare della rendita di vecchiaia dipende

- dall'ave di vecchiaia disponibile (costituito dagli accrediti di vecchiaia), che a sua volta è subordinato
- dall'età d' entrata;
- dall'ammontare del salario assicurato;
- dall'ammontare della prestazione di libero passaggio trasferita e ai versamenti unici regolamentari;
- dal tasso d'interesse (tasso minimo fissato dal Consiglio federale);
- dal tasso di conversione della rendita (tasso minimo fissato dal Consiglio federale).

Capitale di vecchiaia

Il totale dell'ave di vecchiaia può essere versato sotto forma di capitale, se l'opzione per la liquidazione in capitale viene posta al più tardi un anno prima dell'inizio del versamento delle prestazioni.

Rendita per figli di pensionato

20% della rendita di vecchiaia per ogni figlio avente diritto

In caso d'invalidità

Rendita d'invalidità

L'ammontare della rendita d'invalidità è calcolata secondo gli stessi principi della rendita di vecchiaia. L'ave di vecchiaia determinante è formato sia dalla somma dell'ave di vecchiaia disponibile al momento dell'invalidità, più i futuri accrediti senza interessi, i quali sono calcolati fino all'età di pensionamento.

Nel piano assicurativo Primo la rendita invalidità corrisponde al 40% del salario assicurato.

L'obbligo da parte della Cassa pensioni di versare le prestazioni coincide sostanzialmente con quello dell'AI.

Rendita per figli d'invalido

20% della rendita d'invalidità per ogni figlio avente diritto

Nel piano assicurativo Primo la rendita per figli corrisponde al 8% del salario assicurato.

Esonero dal pagamento dei contributi

Concesso fino a concorrenza dell'importo dei contributi; l'esonero inizia dopo un periodo d'attesa di 6 mesi.

In caso di decesso

Rendita per vedove 60% della rendita d'invalidità o della rendita di vecchiaia in corso di versamento

Nel piano assicurativo Primo la rendita per coniuge ammonta al 24% del salario assicurato.

Rendita per orfani 20% della rendita d'invalidità per ogni figlio avente diritto

Nel piano assicurativo Primo la rendita per figli corrisponde al 8% del salario assicurato.

Capitale in caso di decesso Il 50 % dell'attuale capitale di vecchiaia, qualora lo stesso non venga utilizzato per il finanziamento della rendita per vedove.


Coordinamento in caso d'infortunio
In caso di prestazioni da versare in seguito a infortunio hanno principalmente la precedenza le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni. L'importo delle prestazioni della previdenza professionale è limitato alle prestazioni minime secondo la LPP.

C. Salario di base

Il calcolo dei contributi e delle prestazioni di previdenza si basa sul salario annuo coordinato ai sensi della LPP.

Dall'1.1.2011 esso corrisponde a quella parte del salario AVS compresa tra CHF 24'360.- e CHF 83'520.-

Il salario AVS è assicurato a partire da CHF 20'880.- (soglia d'entrata). Importo minimo assicurato: CHF 3'480.-



D. Contributi

I contributi sono calcolati in funzione all'età e al sesso della persona assicurata nonché alle aliquote riportate nella seguente scala:

Età ¹⁾	Contributi in % del salario assicurato ²⁾
18 – 24	
25 – 34	4,7
35 – 44	11,7
45 – 54	14,7
55 – 64/65 ³⁾	19,7

¹⁾ L'età determinante ai fini del calcolo dei contributi corrisponde alla differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita (i mesi ed i giorni non sono presi in considerazione).

²⁾ Finanziamento paritetico dei contributi, ossia il datore di lavoro versa almeno la metà dei contributi complessivi.

³⁾ Donne fino 64 anni (art. 62a OPP2)

Piano di previdenza LPP Plus

A. Persone assicurate

Devono essere assicurati obbligatoriamente tutti i dipendenti soggetti all'AVS con un salario annuo superiore a CHF 20'880.-. Le disposizioni rilevanti ai fini del CCNL a favore dei quadri del settore edile sono interamente applicate.

Assicurati a titolo facoltativo sono i lavoratori indipendenti (alle stesse condizioni riservate ai dipendenti).

B. Prestazioni previdenziali


Sono assicurate le stesse prestazioni dell'assicurazione di base (regime obbligatorio LPP). Soprattutto negli stipendi che superano il salario massimo LPP (a partire dal 1.1.2011: CHF 83'520.-) le prestazioni assicurate sono notevolmente più elevate in confronto a quelle dell'assicurazione base. Al massimo però fino a CHF 194'880.-.

C. Salario di base

Il calcolo dei contributi e delle prestazioni di previdenza si basa sul salario annuo coordinato.

Dall'1.1.2011 esso corrisponde a quella parte del salario AVS compresa tra CHF 24'360.- e CHF 194'880.-.

Il salario AVS è assicurato a partire da CHF 20'880.- (soglia d'entrata). Importo minimo assicurato: CHF 3'480.-.



D. Contributi

I contributi sono calcolati in funzione all'età e al sesso della persona assicurata nonché alle aliquote riportate nella seguente scala:

Età ¹⁾	Contributi in % del salario assicurato ²⁾			
	Tipo A Finanziamento paritetico		Tipo B Disposizioni CCNL per i quadri del settore edile	
	Datore di lavoro	Dipendente	Datore di lavoro	Dipendente
18 – 24	2,35 %	2,35 %	3,10 %	1,60 %
25 – 34	7,30%	7,30 %	9,31 %	5,29 %
35 – 44	8,05 %	8,05 %	9,31 %	6,79 %
45 – 54	9,85 %	9,85 %	10,30 %	9,40 %
55 – 64/65 ³⁾	11,35 %	11,35 %	11,82 %	10,88 %

1) L'età determinante ai fini del calcolo dei contributi corrisponde alla differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita (i mesi ed i giorni non sono presi in considerazione).

2) Il datore di lavoro versa almeno la quota del contributo indicata qui sopra.

3) Donne fino 64 anni (art. 62a OPP2)